Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 gennaio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il 9° ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Viste le determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Marina, concernenti il conferimento « sul campo » di ricompense al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » della sottonotata decorazione al valor militare:

« A VIVENTE »

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR MILITARE

FERRINI Renato di Fernando e di Zanarelli Ermelinda, nato a La Spezia il 31 agosto 1912, capitano di corvetta. — Comandante di sommergibile animato di costante volontà combattiva e alto spirito di sacrificio, effettuava numerose lunghe missioni di guerra in acque intensamente contrastate dall'avversario, tenendo l'agguato con slancio, perizia e coraggio. In ogni circostanza superava con serenità ed ardimento i pericoli delle insidie nemiche. — Mar Mediterraneo, 17 giugno 1942-16 giugno 1943.

(*Determinazione del 20 marzo 1944*).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1953
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 58. — CESARI

(5626)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 979.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Balsorano Vecchio del comune di Balsorano (L'Aquila).

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sora in data 1° giugno 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Balsorano Vecchio del comune di Balsorano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 94. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Nomina di un componente il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1952, con il quale vennero nominati i componenti del Consiglio generale del Mediocredito, tra i quali, su designazione del Ministro per il tesoro, il dott. Umberto Scarpetta, indicato dall'Associazione bancaria italiana;

Considerato che il dott. Scarpetta ha presentato le proprie dimissioni dalla cennata carica;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Benigno Airoldi è nominato componente il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, su designazione del Ministro per il tesoro e su indicazione dell'Associazione bancaria italiana, in sostituzione del dott. Umberto Scarpetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1953
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 367

(24)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1953.

Aggregazione della Scuola professionale edili di Venezia al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti dalla Scuola professionale edili di Venezia;

Decreta:

La Scuola professionale edili di Venezia è aggregata al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 3 ottobre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(6045)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1953.

Costituzione del Collegio sindacale del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime,

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto come segue:

Sani dott. Piero, effettivo e Marino dott. Salvatore, supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Mainoldi comm. Angelo, effettivo e Sicco comm. Edoardo, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Beltramino Oreste, effettivo e Andrenacci Luigi, supplente, in rappresentanza degli impiegati.

Il Collegio dei sindaci suddetto è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(6214)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale Pisa-San Giuliano Terme, sito nell'ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 23 dicembre 1952 e 8 aprile 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il viale Pisa-San Giuliano Terme, sito nell'ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il viale predetto costituisce con l'alberatura esistente un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Il viale Pisa-San Giuliano Terme sito nel territorio dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, che partendo dal quadrivio che corrisponde all'angolo nord-est del perimetro urbano di Pisa fino a San Giuliano Terme, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di Pisa e San Giuliano Terme provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 novembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa

Verbale adunanza del giorno 23 dicembre 1952

(*Omissis*).

Il presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno

1. Viale Pisa-San Giuliano Terme;
2. Varie.

Il dott. Lepri, presidente dell'Opera pia che gestisce le Terme di San Giuliano in comune di Pisa, illustra ampiamente la situazione delle Terme e del viale Pisa-San Giuliano,

di cui tutti i presenti alla riunione riconoscono e affermano l'importanza paesistica e storica, e la particolare bellezza, che lo rende meritevole di protezione onde evitare al suo aspetto probabili danneggiamenti;

A tale scopo appunto la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa;

Considerato che il viale Pisa-San Giuliano Terme presenta, rispetto alle altre strade di grande comunicazione, caratteristiche particolari determinate dal fatto che esso rappresenta la via di collegamento fra Pisa e i numerosi centri che circondano il Monte Pisano dal lato sud-ovest, attraverso la quale si svolge un intenso movimento di tipo locale e turistico (questo ultimo da mettersi in relazione con l'espansione turistica di Pisa verso il Monte Pisano);

Delibera

di vincolare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale Pisa-San Giuliano Terme dal quadrivio che corrisponde all'angolo nord-est del perimetro urbano di Pisa fino a San Giuliano Terme.

Inoltre la Commissione per la protezione delle bellezze naturali in merito all'abbattimento dell'alberatura del tratto stradale considerato, progettato dalla A.N.A.S. ritiene doveroso far presente che la conservazione di questa bellezza paesistica è in contrasto con il graduale aumento del traffico specialmente di autotrasporti fra Pisa e San Giuliano Terme e che a tale traffico potrebbe essere più adatto una via che utilizzasse l'attuale strada Pisa-Gello fino al passaggio al livello a sud di Gello e che proseguisse da questo punto parallelamente alla ferrovia (senza attraversarla) fino a San Giuliano e che;

Considerato che l'entità dei lavori per costruire la nuova strada sopra indicata non è maggiore di quella necessaria per rendere efficiente l'attuale strada e che comunque in questa sussisterebbero elementi sfavorevoli quali la presenza di un argine su un lato della strada, la difficoltà di un ulteriore ampliamento e l'inevitabile abbattimento di una bellissima alberatura con conseguente danno di tutto il paesaggio, mentre il percorso Pisa-San Giuliano per la via in direzione di Gello risulterebbe abbreviata;

Considerato anche che non sussistono per la via Pisa-San Giuliano quelle condizioni di assoluta forza maggiore che solo giustificherebbero l'abbattimento di un'alberatura che costituisce un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, raccomanda che detta strada sia sostituita da altro percorso sul quale avviare le attuali correnti di traffico.

(*Omissis*).

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa

Verbale adunanza del giorno 8 *aprile* 1953

(*Omissis*).

Il presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Viale Pisa-San Giuliano Terme.

La Commissione

Ripresi in esame, in presenza del rappresentante del Sindaco di Pisa, tutti gli atti relativi al vincolo del viale Pisa-San Giuliano Terme;

Vista la propria precedente deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il giorno 23 dicembre 1952, in merito al vincolo del predetto viale, dal quadrivio che corrisponde all'angolo nord-est del perimetro urbano di Pisa fino a San Giuliano Terme;

Considerato che un tratto del viale medesimo, dall'incrocio con la via del Pratale fino al ponte della Figuretta, si svolge in comune di Pisa e che sussistono, anche per questo tratto, le motivazioni di vincolo ampiamente descritte nel predetto verbale;

A voti unanimi

Conferma

ai sensi del sopracitato art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la deliberazione del giorno 23 dicembre 1952, relativa al vincolo del viale Pisa-San Giuliano, dal quadrivio che corrisponde all'angolo nord-est del perimetro urbano di Pisa fino a San Giuliano Terme.

(*Omissis*).

(6215)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza relative all'assicurazione complementare « Beneficio orfani », presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « Beneficio orfani », in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale 20 settembre 1946,

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, per la clausola « Beneficio orfani », relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia contemporaneamente o dopo di questi e prima della scadenza del contratto, sempre che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 12 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: FOCACCIA

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1953.

Approvazione dello statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvato lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, composto di n. 39 articoli, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e lo statuto allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

Statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, con sede in Trento.

Art. 1.

L'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione-Trentino-Alto Adige (Medio credito Trentino-Alto Adige) costituito con legge 13 marzo 1953, n. 208, è un Ente di credito di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Trento e durata illimitata. Esso è retto dal presente statuto.

All'Istituto è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, la quale è disciplinata dalle norme di legge e di statuto ad essa proprie.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e piccole imprese.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

dal fondo di dotazione;

dal fondo di riserva ordinario;

dai fondi di riserva straordinari o con destinazione speciale che saranno eventualmente costituiti per disposizione di legge o con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il fondo di dotazione dell'Istituto ammonta a L. 1.600.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 5.000.000 ciascuna, sottoscritte come segue:

L. 800.000.000 dallo Stato;

L. 450.000.000 dalla Regione Trentino-Alto Adige;

L. 155.000.000 dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;

L. 155.000.000 dalla Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano;

L. 40.000.000 dalla Banca di Trento e Bolzano.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da essi conferite.

La cessione delle quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione dell'assemblea, soltanto nell'ambito dei partecipanti.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato, previa deliberazione dell'assemblea, con ulteriori apporti da parte dello Stato e della Regione nonchè da parte degli altri enti partecipanti in base a opzione. Potrà inoltre essere aumentato mediante l'apporto di altri enti, istituti ed aziende di credito aventi sede sociale nella Regione Trentino-Alto Adige, che siano ammessi a partecipare all'Istituto, con deliberazione dell'assemblea, approvata dall'organo di vigilanza.

La quota minima di conferimento è di L. 20.000.000.

Art. 5.

L'Istituto al fine di procurarsi i mezzi occorrenti, in aggiunta al proprio patrimonio, per il conseguimento del proprio scopo, emette buoni fruttiferi ed obbligazioni, nominativi ed al portatore, entro il limite complessivo di dieci volte il proprio patrimonio, con le modalità che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione, ed approvate dall'organo di vigilanza.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

E' inibita all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto potrà ricorrere ad aperture di credito in conto corrente da parte degli enti partecipanti diversi dallo Stato; per le aziende di credito partecipanti, il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benestare del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 6.

La durata dei buoni fruttiferi non potrà essere superiore a cinque anni nè inferiore a due anni.

Le obbligazioni, da emettere in corrispondenza dei mutui concessi con garanzia ipotecaria o pignoratizia anche in serie diverse, saranno rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui. E' ammesso il tramutamento dei titoli nominativi in titoli al portatore e viceversa, con spesa relativa a carico del richiedente.

Le obbligazioni sono garantite, oltre che dal patrimonio dell'Istituto, dai crediti derivanti dai mutui, in corrispondenza dei quali sono emesse, intendendosi i relativi ricavi vincolati al servizio interessi e al rimborso delle obbligazioni.

Art. 7.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle medie e piccole imprese operanti nella zona di competenza territoriale, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione.

Il fido massimo concesso ad una singola impresa non può superare il 10% del patrimonio dell'Istituto, salvo casi eccezionali per i quali intervenga un'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

L'Istituto può compiere altresì operazioni di riporto e anticipazione su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui quindici anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito, a medio lungo termine, che gli venissero affidate da successive disposizioni di legge o provvedimenti dello Stato o della Regione.

L'Istituto può inoltre, previa autorizzazione della vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale nelle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 8.

I requisiti che debbono avere le imprese per essere considerate piccole o medie, sono quelli fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a termini dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1953, n. 208.

Art. 10.

L'Istituto non potrà avere proprie filiali. Per l'esplicazione della propria attività, ha facoltà di valersi dei servizi e sportelli delle aziende di credito partecipanti, nonchè di altre aziende di credito aventi sede sociale nella Regione Trentino-Alto Adige, in conformità di apposite convenzioni da stipulare.

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Collegio sindacale;

d) il presidente;

e) la Giunta esecutiva;

f) il direttore.

Art. 12.

L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti all'Istituto che sono rappresentati da un proprio delegato. La delega può essere conferita anche a mezzo lettera.

Ogni rappresentante ha un voto per ogni quota di partecipazione conferita.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini di statuto. Funge da segretario il direttore.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti a termine del successivo art. 28;

c) determinare il compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, anche sotto forma di medaglie di presenza, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 29;

d) determinare la misura del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi;

e) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva e i sindaci effettivi, quando non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendone le relative modalità;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con le modalità di cui all'art. 8 della legge 13 marzo 1953, n. 208;

h) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Ai fini della votazione sulle materie di cui al presente articolo, resta ferma, in ogni caso, la norma di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 13 marzo 1953, n. 208, ed il riparto dei voti spettanti agli enti ed aziende di credito partecipanti, sarà fatto in proporzione delle rispettive quote del fondo di dotazione risultanti alla data dell'assemblea.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ciascun anno per deliberare particolarmente su gli oggetti di cui all'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata a mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli oggetti da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno i due terzi del fondo di dotazione in prima convocazione, rispettivamente la metà in seconda convocazione.

Per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti all'assemblea.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal presidente dal vice presidente, da dieci consiglieri.

Il presidente è nominato dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il vice presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per il tesoro. Dei consiglieri, cinque sono nominati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; due dal Presidente della Giunta regionale e tre — uno per azienda — dalle tre aziende di credito partecipanti all'Istituto fin dalla sua costituzione.

Il Presidente della Giunta regionale procede alle nomine su delibera della Giunta stessa.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i componenti il Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati e durano in carica fino alla scadenza del triennio incominciato.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'Istituto, fatta eccezione per quanto espressamente riservato all'Assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri della Giunta esecutiva;

b) delegare mansioni di carattere esecutivo ad aziende di credito partecipanti;

c) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

d) fissare i saggi d'interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

e) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta e firmata dal direttore, da allegarsi agli atti del Consiglio;

f) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

g) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e il saggio di interesse;

h) deliberare sulle transazioni, rinuncie di crediti, ecc.;

i) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea;

l) deliberare sull'acquisto d'immobili per il ricupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi;

m) provvedere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto;

n) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

o) nominare il direttore e determinarne le condizioni di impiego;

p) su proposta del direttore, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze dell'Istituto, fissandone e requisiti e le attribuzioni;

q) su proposta del direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

r) su proposta del direttore, e con il consenso delle aziende di credito partecipanti, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti delle aziende stesse.

Il Consiglio può demandare determinate attribuzioni, con le facoltà e le limitazioni che esso fisserà, alla Giunta esecutiva. Designerà altresì, su proposta del direttore, due funzionari dell'Istituto incaricati di sostituire il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori ai tre mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 18.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini al terzo grado incluso nonchè quelle che siano parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione potrà valersi della consulenza tecnica di commissioni apposite, da esso nominate anche fra persone estranee. Di dette commissioni, faranno sempre parte tre membri designati dagli Istituti di credito partecipanti.

Art. 20.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da due membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio stesso fra i propri componenti, con l'osservanza delle norme di cui al secondo comma dell'art. 8 legge 13 marzo 1953, n. 208.

I componenti della Giunta esecutiva di nomina consigliare durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento di almeno tre membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La Giunta esecutiva, in casi di urgenza, potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione: il presidente o il vice presidente dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione di questo ultimo.

La Giunta esecutiva è convocata con biglietto d'invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il mandato, posti elettivi nella Giunta esecutiva, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di quelli sostituiti.

Art. 21.

E' compito della Giunta esecutiva svolgere le attribuzioni ad essa demandate dal Consiglio di amministrazione ed in particolare di deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) in via di urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiederne ratifica.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 22.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi in giudizio, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; firma i verbali delle adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente consente la cancellazione, la postergazione, la riduzione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte ai terzi e al conservatore dei registri immobiliari; le cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, semprechè il credito dello Istituto risulti integralmente estinto.

Art. 23.

In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente.

La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), compete congiuntamente al presidente e al direttore o a coloro che li sostituiscono a termini del vigente statuto.

Ogni altro atto è firmato dal direttore, congiuntamente con uno dei funzionari designati dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli Uffici pubblici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale della assenza o dell'impedimento del presidente; la firma di uno dei funzionari che sostituisce il direttore, costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 24.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati:

un sindaco effettivo — il quale assume la carica di presidente — e uno supplente, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal presidente della Giunta regionale Trentito-Alto Adige, previa delibera della Giunta regionale;

un sindaco effettivo nominato dagli Istituti di credito partecipanti fin dalla costituzione dell'Istituto col sistema della rotazione triennale.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci intervengono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono presenziare a quelle della Giunta esecutiva. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 25.

All'Istituto è preposto un direttore nominato ai sensi dello art. 16 il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dello Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, sotto la vigilanza del presidente, all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione o alla Giunta esecutiva su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni;

d) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale;

e) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

f) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Il direttore dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto, almeno per dieci anni, funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Art. 26.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione o di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'Istituto. Quando dal Consiglio di amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Art. 27.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro la fine del marzo successivo dovranno essere approntati il bilancio e il conto perdite e profitti e presentati al Collegio sindacale per la verifica.

Art. 28.

Gli utili netti dell'esercizio, dopo prelevato l'importo occorrente per corrispondere ai partecipanti un dividendo sulle rispettive quote conferite non superiore al 5%, saranno ripartiti nel modo seguente:

il 50% sarà assegnato al fondo di riserva ordinario;

il 30% destinato all'istituzione di fondi di riserva straordinaria e speciali;

il 20% a disposizione del Consiglio di amministrazione per iniziative di pubblica utilità o per la concessione di premi, sussidi e contributi intesi a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria nella regione Trentino-Alto Adige.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima della attribuzione di qualsiasi dividendo ai partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Allo scopo del miglior raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1953, n. 208, allo Stato e alla Regione non verrà corrisposto alcun dividendo per i primi quattro esercizi di attività dell'Istituto.

In seguito, i dividendi spettanti allo Stato e alla Regione, andranno a costituire dei fondi di riserva speciali di pertinenza rispettivamente dello Stato e della Regione, che però saranno impiegati in ulteriori operazioni attive dell'Istituto.

Art. 29.

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonchè al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti le erogazioni di credito potranno avere immediata esecuzione. Tutte le altre potranno essere eseguite trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto valgono le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30.

Per la liquidazione dell'Istituto valgono le norme di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1953, n. 208.

Norme per la Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento

Art. 31.

La Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento ha patrimonio distinto da quello dell'Istituto e gestione autonoma.

Essa ha sede presso l'Istituto e usa nei propri atti la denominazione:

« Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento ».

Art. 32.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito agrario di miglioramento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Potrà inoltre effettuare, sempre nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, operazioni di mutuo a favore degli eredi assuntori dei masi chiusi che debbano reluire in denaro le quote ereditarie spettanti ai coeredi, in analogia a quanto disposto con legge 3 giugno 1940, n. 1078.

La Sezione potrà fungere quale organo delegato o intermediario per la erogazione nella Regione delle provvidenze creditizie disposte dallo Stato o dalla Regione stessa a favore dell'agricoltura in genere o di particolari settori agricoli, e compiere le altre operazioni alle quali venga autorizzata per provvedimenti legislativi o amministrativi.

Art. 33.

Per lo svolgimento della sua attività la Sezione si vale della organizzazione dell'Istituto, al quale corrisponderà annualmente, a titolo di rimborso forfetario di tutte le spese di amministrazione, una somma fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 34.

Il patrimonio della Sezione è formato:

dal fondo di dotazione;

dal fondo di riserva ordinario;

dai fondi di riserva straordinari o speciali che saranno eventualmente costituiti per disposizioni di legge o per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Il fondo di dotazione è di L. 400.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 5.000.000 ciascuna sottoscritte come segue:

per 200 milioni dallo Stato;

per 100 milioni dalla Regione Trentino-Alto Adige;

per 45 milioni dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;

per 45 milioni dalla Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano;

per 10 milioni dalla Banca di Trento e Bolzano.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato, previa deliberazione dell'assemblea, con ulteriori apporti da parte dello Stato o della Regione, nonchè da parte degli altri enti partecipanti in base a opzione.

Potrà inoltre essere aumentato mediante l'apporto di altri enti, istituti ed aziende di credito aventi sede sociale nella Regione Trentino-Alto Adige che siano ammessi a partecipare alla Sezione autonoma con deliberazione dell'assemblea, approvata dall'organo di vigilanza.

La quota minima di conferimento è fissata in L. 5.000.000.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da essi conferite.

Art. 36.

Per procurarsi i mezzi occorrenti, in aggiunta al proprio patrimonio, per le proprie operazioni, la Sezione emette buoni fruttiferi e obbligazioni, nominativi o al portatore, entro il limite complessivo di dieci volte il patrimonio e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, e approvate dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

È inibita alla Sezione la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

La Sezione potrà ricorrere ad aperture di credito in conto corrente da parte degli enti partecipanti diversi dallo Stato.

Per le aziende di credito partecipanti il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benestare del Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Art. 37.

La Sezione ha comuni con l'Istituto tutti gli organi, quali risultano dagli articoli 11 e seguenti del presente statuto, ad eccezione della giunta esecutiva che sarà nominata dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 20 del presente statuto e sarà presieduta dal presidente dell'Istituto.

Assistono con voto consultivo alle riunioni della Giunta esecutiva un rappresentante della Federazione dei consorzi cooperativi di Trento e un rappresentante della Federazione delle Casse rurali di Bolzano, designato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 38.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello dell'Istituto.

Per quanto riguarda la durata dell'esercizio e il riparto degli utili, si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del presente statuto, salvo per quanto concerne il 20% a disposizione del Consiglio di amministrazione che sarà destinato ad iniziative di pubblica utilità o per la concessione di premi, sussidi o contributi intesi a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'agricoltura nella Regione.

Art. 39.

Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza nonchè l'amministrazione straordinaria e la liquidazione della Sezione, si applicano le norme degli articoli 29 e 30 del presente statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(6361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER GLI AFFARI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Sostituzione dell'amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, con decreto in data 18 giugno 1953, ha nominato il dott. Lino Zecchettin Di Castelleone amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana, in sostituzione del dott. Umberto Fazioli, dimissionario.

(6373)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera sulle assicurazioni sociali, firmata a Roma il 17 ottobre 1951.

Addì 28 dicembre 1953, in base all'autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1952, n. 1100, è stato effettuato in Berna lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 17 ottobre 1951.

(26)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio stabiese produttori del latte, con sede in Castellammare di Stabia, e nomina di un sub-commissario.

Con decreto 19 dicembre 1953, i poteri conferiti al commissario del Consorzio stabiese produttori del latte, con sede in Castellammare di Stabia, dott. Cosimo Damiano Tortorelli, sono stati prorogati al 30 giugno 1954, ed è stato nominato un sub-commissario nella persona del dott. Modestino Villani.

(6351)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Fara San Martino (Chieti)

Con decreto Ministeriale 21 dicembre 1953, n. 4140, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fara San Martino, approvato con decreto Ministeriale 5 novembre 1949, è prorogato fino al 5 novembre 1958.

(6369)

Approvazione del piano di ricostruzione di Esperia (Frosinone)

Con decreto Ministeriale del 21 dicembre 1953, n. 3221, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il piano di ricostruzione di Esperia, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(6371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale sito in territorio del comune censuario di Pertegada.

Con decreto 20 dicembre 1953, n. 2875, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportata sul catasto del comune censuario di Pertegada con il mappale 236 D, per complessivi mq. 1020.

(6348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 gennaio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	640 —
» Firenze	624,78	640 —
» Genova	624,80	641 —
» Milano	624,85	640,50
» Napoli	624,75	640,30
» Palermo	624,75	640,15
» Roma	624,85	640,50
» Torino	624,82	642,50
» Trieste	624,85	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 5 gennaio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,075
Id. 3,50 % 1902	58,40
Id. 3 % lordo	81,20
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	79 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,325
Id. 5 % 1936	89,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575

p. *Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 gennaio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	640,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	795450	717,50	Vignolo Vincenzo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova Vignolo, dom. a Genova.	Vignolo Vincenzo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo ved. Vignolo, dom. a Genova.
Id.	795452	245 —	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.
Id.	795451	717,50	Vignolo Teresa fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova Vignolo, dom. a Genova.	Vignolo Teresa fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo vedova Vignolo, dom. a Genova.
Id.	795453	245 —	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.	Come sopra, con usufrutto a Stronello *Maria Giuseppina* fu Vincenzo vedova di Vignolo Cesare, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	450182	805 —	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Motta *Ada* fu Giovanni Battista, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Motta *Teresa Luigia Ada* fu Giovanni Battista, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.
Cons. 3,50 % (1906)	836684	115,50	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Motta *Ada* fu Giovanni Battista vedova Vietti, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Vietti Angela fu Angelo Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Motta *Teresa Luigia Ada* fu Giovanni Battista ved. Vietti, dom. a Nebbiuno (Novara), con usufrutto a quest'ultima.
Rendita 5 % (1935)	231414	475 —	Come sopra, con usufrutto a Motta *Ada* fu Giovanni Battista vedova Vietti, dom. in Arona (Novara).	Come sopra, con usufrutto a Motta *Teresa Luigia Ada* fu Giovanni Battista vedova Vietti, dom. a Arona (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	387369	1.365 —	Rabezzana *Lidia* di Giuseppe-Edoardo, moglie di Bossi Secondo di Vittorio, dom. in Asti (*Alessandria*), con vincolo dotale.	Rabezzana *Ines-Lidia* di Giuseppe Edoardo, moglie di Bossi Secondo di Vittorio, domiciliata in Asti con vincolo dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5823)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(6335)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a ventisette posti di medico provinciale di 3ª classe (gruppo A, grado 8°).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1953 (registro n. 81 Presidenza, foglio n. 74), con il quale fu bandito un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventisette posti di medico provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo *A*);

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto esame di concorso;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice dell'esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventisette posti di medico provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo *A*), di cui alle premesse, è costituita come appresso:

1) D'Avino dott. Giuseppe, consigliere di Stato, presidente;

2) Cramarossa prof. dott. Saladino, direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, componente del Consiglio superiore di sanità, membro;

3) Canaperia prof. dott. Giovanni Alberto, ispettore generale medico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, membro;

4) D'Alessandro prof. dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo, membro;

5) Bonadies prof. dott. Antonio, docente di clinica e patologia medica dell'Università di Roma, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Alfonso De Silva, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 268 del bilancio in corso del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1953
Registro n. 84 *Presidenza, foglio n.* 299. — FERRARI

(6259)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 20 febbraio 1953, n. 3966, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:

Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Politano dott. Angelo, medico provinciale;

Picinelli prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;

Maccabruni prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;

Quarantani Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 dicembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6253)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 aprile 1953, n. 340.2.68/8023, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Roma;

Vista la nota del Prefetto di Roma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Guido Di Napoli, promosso prefetto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Guido Di Napoli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Roma il vice prefetto dott. Manlio Tanzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6316)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a trentadue posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo C, grado 13°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norma a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che dà facoltà al personale già dipendente dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, di poter essere ammessi ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, che reca norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, che estende ai profughi i benefici che la legge accorda ai reduci;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentadue posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200; corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nelle domande i candidati dovranno, inoltre, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I. Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o per servizio o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione ed a 44 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV. I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

V. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, san-

zioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, nei confronti del personale del cessato U.N.S.E.A.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto, e, nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dalla autorità giudiziaria, del diploma di scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una scuola media superiore.

4. Certificato di buona condotta civile e morale su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre, in aggiunta al precedente, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 per ciascun foglio e certificato di iscrizione nelle liste di leva o certificato di esito di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare, gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) dal quale risultino la data di inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale, conferma nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato e i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 ed 8 e quello indicato alla lettera *d*), dell'art. 4 seguente.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire su carta bollata da L. 100, copia dello stato matricolare rilasciato dalle Amministrazioni di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 8 del presente articolo e quello indicato alla lettera *n*) del seguente art. 4, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante le loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici generale nel casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tali dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati degli invalidi di guerra e assimilati dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor mlitare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciasi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e i mutilati

e invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero, nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilaciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 17 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del canditato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da lire 100;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quello di cui alla lettera *n*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con la indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari, già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali idraulici) senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte, nella seconda prova dovranno essere svolti due temi: uno di matematica e l'altro di geometria e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto le orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 70 del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, numero 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado (13° o 12°) cui verranno assegnati.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico, saranno nominati, dopo il detto periodo di prova, nel grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 maggio 1926, n. 48, all'articolo 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ed indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado (13° o 12°) cui verranno assegnati dopo il prescritto periodo di prova, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1953
Registro n. 41, *foglio n.* 128

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una e più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida, con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico, planimetrico ed altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra; in legname ed in pietra, requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi dei piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

(6240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1952, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Di Giulio Vera avverso i risultati del concorso a cattedre di italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie, bandito con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(6405)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di Grosseto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto prefettizio n. 4471/3 in data 15 maggio 1952, con cui venne bandito un concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Grosseto;

Visto il decreto n. 340.3.10121 in data 16 luglio 1953, con cui l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvide a nominare la Commissione giudicatrice del detto concorso;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

Il dott. Pierini Renato fu Omero, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo, avendo ottenuto il seguente punteggio:

prove d'esame: punti 136,25 su 150; valutazione titoli: punti 14,44 su 50.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 15 dicembre 1953

Il prefetto: RUSSO

(6209)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 2281/3ª San. del 10 febbraio 1952, col quale veniva bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1951;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20476.2.13804 e numero 340.2.76/11660 rispettivamente del 30 gennaio e 6 ottobre 1953;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1.	Perussi Amalia	punti	62,40	su 100
2.	Bardi Miria	»	53,34	»
3.	Sanvito Teresa	»	53,06	»
4.	Ciniglio Maura	»	52,62	»
5.	Rosellini Fernanda	»	52 —	»
6.	Serventi Carla	»	51,62	»
7.	Ferrari Nerina	»	51,18	»
8.	Tomei Franca	»	50,18	»
9.	Giannecchini Luigia Maria	»	45,34	»
10.	Petacchi Alfonsina	»	43,43	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 4 dicembre 1953

Il prefetto: GORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 23161 3ª San. del 4 dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1951, indetto con decreto prefettizio n. 2281 3ª San. del 10 febbraio 1952;

Viste le sedi, elencate in ordine preferenziale, per le quali ciascuna candidata ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 27 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopraindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicate:

1) Peruzzi Amalia: Riccò del Golfo;
2) Bardi Miria: Varese Ligure.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 4 dicembre 1953

Il prefetto: GORINI

(6112)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 2281/3ª San. del 10 febbraio 1952, con il quale veniva bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1951;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20476.2.13801 e n. 340.2.76/11661, rispettivamente in data 9 gennaio 1953 e 6 ottobre 1953;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa;

1. Borrini Luigi	punti	57,11	su 100
2. Mancini Anselmo	»	55,36	»
3. Santini Duilio	»	54,25	»
4. Carassale Francesco, invalido di guerra	»	52,29	»
5. Stoduto Alberto	»	51,54	»
6. Aquilano Ezio	»	50,15	»
7. Tirelli Vasco	»	50,02	»
8. Romano Sergio	»	48,08	»
9. Imperatrice Antonio	»	47,02	»
10. Pifferi Benito	»	45,67	»
11. Isoppo Luciano	»	44,75	»
12. Maggiani Francesco	»	38,63	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 7 dicembre 1953

Il prefetto: GORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 23386 del 7 dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a n. 4 posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia alla data del 31 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 2281 del 10 febbraio 1952;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè la circolare n. 18 in data 28 febbraio 1951, dell'A.C.I.S., relativa all'applicazione delle norme predette nei concorsi per sanitari condotti;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi prescelte in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei del concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Borrini dott. Luigi: Arcola (2ª zona Romito Magra);
2) Mancini dott. Anselmo: Riomaggiore;
3) Carassale dott. Francesco (invalido civile di guerra): Portovenere (frazione Le Grazie);
4) Santini dott. Duilio: Calice al Cornoviglio.

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 7 dicembre 1953

Il prefetto: GORINI

(6129)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 18621 del 15 giugno 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 21110 del 6 luglio 1953 successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signorina Zucchi Neve si è resa vacante la condotta ostetrica del comune di Apiro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.na Cerqueti Bruna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Apiro in sostituzione della sig.na Zucchi Neve, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 10 dicembre 1953

Il prefetto: CARELLI

(6208)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.